

Statuto della società "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE E DURATA

ART. 1

1) La "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.", oppure in forma abbreviata "BANCA C.R.ASTI S.P.A.", oppure "BANCA DI ASTI S.P.A." indicabile con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica - di seguito denominata "Società" - è una società per azioni costituita ai sensi della Legge 30 luglio 1990, n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto repertorio numero 35599/15900 del Notaio Bruno Marchetti di Asti in data 13 luglio 1992, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di Asti.

2) Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal competente organo della Cassa di Risparmio di Asti e approvato con D.M. 24 giugno 1992 n. 435834.

ART. 2

1) La Società ha sede in Asti.

2) Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge può istituire, nonché sopprimere, Sedi Secondarie, Succursali, Filiali, Agenzie, Rappresentanze e Recapiti in Italia e all'estero.

ART. 3

La durata della Società è fissata al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 4

1) La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, comprese le attività rientranti nella capacità della conferente Cassa di Risparmio di Asti in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

2) Essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o, comunque, connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

3) La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4) La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo creditizio "Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.", ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legislativo n.356/1990, emana, nell'esercizio della propria attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

1) Il capitale sociale è di Euro 363.971.167,68 (trecentosessantatremilioninovecentosettantunomilacentosessantasette euro e sessantotto centesimi) diviso in n. 70.537.048

(settantamilionicinquecentotrentasettemilaquarantotto) azioni nominative da Euro 5,16 (cinque/cedici) nominali ciascuna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti, di beni in natura e di partecipazioni societarie.

2) In caso di aumento del capitale sociale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2441 del Codice Civile; le modalità e le condizioni di emissione, non regolate dalla legge, sono fissate dall'Assemblea degli Azionisti, salvo che questa all'uopo non deleghi espressamente il Consiglio di Amministrazione.

3) Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi.

4) La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Capi III e IV, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

ART. 6

1) Le azioni sono liberamente trasferibili. Eventuali introduzioni e successive rimozioni di vincoli alla circolazione delle azioni potranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria degli azionisti, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni.

2) Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile.

3) Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 7

1) Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Delegato;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) il Direttore Generale.

2) I flussi informativi tra gli organi della Società e all'interno degli stessi sono regolati da apposito Regolamento.

TITOLO V

ASSEMBLEE

ART. 8

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

2) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Oltre a quanto previsto per legge e in altre parti dal presente Statuto in materia di compensi agli organi sociali, è altresì competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione, con riguardo ai componenti degli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale:

- delle politiche di remunerazione e incentivazione,
- dei piani di remunerazione basati su strumenti finanziari,
- dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

3) L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni a essa riservate dalla legge.

4) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5) L'Assemblea è convocata a norma di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca e, qualora sia richiesta per legge la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, sul quotidiano La Stampa.

6) L'assemblea è tenuta in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea sia tenuta in più convocazioni. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione. Fermo restando quanto precede, per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

7) La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del Codice Civile.

8) Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ART. 9

1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.

2) Si intende Consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

3) Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione e la presenza del numero dei soci, per poter validamente deliberare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, stabilire le modalità delle votazioni e accertare e proclamare i risultati delle stesse.

4) Il Presidente è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti, quando non sia necessaria la presenza di un Notaio a norma di legge, e, se del caso, da due Scrutatori anche questi designati dagli intervenuti.

5) Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può rinviarne la discussione al primo giorno successivo non festivo.

ART. 10

1) I verbali dell'Assemblea, da trascriversi su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o dal Notaio quando la sua presenza diventi obbligatoria.

2) Le copie o gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, o dai loro sostituti, fanno piena

prova circa il loro contenuto.

TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 11

1) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 (nove) a 13 (tredici) membri, secondo la determinazione che viene stabilita dall'Assemblea; all'Assemblea spetta in via esclusiva anche la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.

2) Spetta all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori che non può essere superiore a tre esercizi; essi restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito.

3) Gli amministratori sono rieleggibili.

4) Per la loro nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca si osservano le norme di legge e del presente Statuto.

5) Agli Amministratori si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico.

6) Salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 (un quarto) degli Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

7) Salvo diverse disposizioni normative, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

8) Gli Amministratori non esecutivi devono acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale dall'Amministratore Delegato ovvero, ove persona diversa, dal Direttore Generale, dal Collegio Sindacale e dalle altre funzioni di revisione e controllo interno.

Si considerano Amministratori non esecutivi coloro che non sono destinatari di deleghe e non sono coinvolti, neppure di fatto, nella gestione della Società o di sue controllate.

9) Il Consiglio di Amministrazione accerta e valuta l'idoneità dei singoli Amministratori allo svolgimento dell'incarico, nonché l'adeguata composizione collettiva dell'Organo, e accerta la propria adeguatezza in termini di funzionamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

10) Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei Consiglieri, si riterrà automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 12

1) Per la nomina degli Amministratori vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri previsto dall'art. 11, primo comma. In ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma pari ad almeno 1/4 (un quarto)

del numero dei componenti della lista, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11.

Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno il 33% (trentatré per cento) o ad altra percentuale tempo per tempo normativamente prevista del numero dei componenti della lista, approssimato secondo quanto stabilito al precedente articolo 11, affinché sia assicurato il rispetto della rappresentanza di genere.

2) Le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione.

3) Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

4) L'Assemblea, prima di procedere alla votazione per la nomina degli amministratori, ne determina il numero entro i limiti indicati dall'art. 11, primo comma.

5) Qualora non siano presentate liste, ovvero sia presentata una sola lista che non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto ai sensi di quanto previsto al successivo sesto comma, le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

6) Qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% (trenta per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

7) Qualora siano presentate due sole liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 7/8 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; i restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalla restante lista, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa.

8) Qualora siano presentate più di due liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 5/6 degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

I restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero dei restanti Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse; i quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulteranno eletti tra

questi, quelli della lista che non ha ancora ottenuto alcun Amministratore; se più liste si trovano in questa situazione, tra i candidati con pari quoziente risulta eletto quello più anziano di età.

9) Qualora sia presentata una sola lista risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società rispettivamente i Consiglieri indicati al primo e al secondo posto in tale lista se, fermo restando quanto previsto al precedente sesto comma, la stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea. Qualora siano presentate due sole liste, risulterà eletto Presidente della società il Consigliere indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella restante lista a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Qualora siano presentate più di due liste, sarà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al primo posto nella lista (diversa da quella di maggioranza) che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società. Nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società, risulterà eletto Vice Presidente il Consigliere indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

10) Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, sesto comma, inferiore a quello minimo previsto al comma primo del presente articolo, oppure in una o entrambe le liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti non risulti eletto un amministratore indipendente, sarà eletto il candidato indipendente della medesima lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello non indipendente risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori indipendenti, si procederà applicando lo stesso meccanismo previsto dal comma precedente alle altre liste in ordine di voti raccolti, eventualmente ricominciando dalla lista che ne ha ottenuto il maggior numero, ove fosse necessario.

11) Qualora, all'esito della votazione, risulti complessivamente nominato un numero di amministratori del genere meno rappresentato inferiore a quello minimo previsto all'art. 11, settimo comma, si procederà secondo quanto di seguito indicato:

a) nel caso sia stata presentata una sola lista saranno eletti i candidati del genere meno rappresentato della medesima lista che abbiano ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quelli del genere più rappresentato risultati ultimi tra gli eletti nella lista stessa (c.d. meccanismo "a scalare"), fino al raggiungimento della percentuale minima richiesta;

b) nel caso in cui siano state presentate più liste, da ciascuna lista che elegga almeno due amministratori sarà eletto il candidato del genere meno rappresentato della lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa. Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, i consiglieri mancanti (per

conseguire il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato) verranno tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, applicando il meccanismo "a scalare".

12) Non si applica il procedimento del voto di lista nell'ipotesi in cui si debba procedere alla sostituzione di meno della metà degli Amministratori ai sensi e nel rispetto dell'art.2386 Codice Civile o nel caso in cui l'Assemblea, nel corso del mandato conferito, decida di integrare il numero degli Amministratori sino al numero massimo previsto dall'art.11, primo comma. In tali casi vanno mantenute le percentuali di amministratori indipendenti e di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato di cui all'articolo 11, commi sesto e settimo.

ART. 13

1) Il Consiglio di Amministrazione viene convocato presso la sede della Società o altrove, purché in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.

2) Gli Amministratori, in numero non inferiore a tre membri del Consiglio, o il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione in via eccezionale del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.

3) Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi e al Direttore Generale almeno tre giorni interi prima della riunione con comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo di telegramma, telefax, posta elettronica o altro strumento che dia la certezza della ricezione; in caso di urgenza il termine è ridotto a non meno di ventiquattro ore prima della riunione.

4) L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

5) Sono regolarmente costituite le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i Consiglieri in carica e siano presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale.

ART. 14

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2^a comma, codice civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di adeguare lo Statuto a disposizioni normative, ove non comportino valutazioni discrezionali.

2) Oltre alle attribuzioni non delegabili in forza di disposizioni normative vigenti, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;

c) la nomina e la revoca del Direttore Generale e la determinazione dei suoi compensi, su proposta dell'Amministratore Delegato, ove persona diversa;

d) la nomina e la revoca del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Direttore Generale, ove persona diversa;

e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro e del personale dipendente della Società;

f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e

la cessione di altre partecipazioni, la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società o enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea; g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi strategici di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;

h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, a eccezione di quello Assembleare e con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente interessati dai Regolamenti;

i) la determinazione dei criteri per la direzione e il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;

l) l'eventuale costituzione di comitati interni;

m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di conformità, di gestione dei rischi e di revisione interna, sentito il Collegio Sindacale e in osservanza a quanto stabilito dalla normativa di Vigilanza.

3) Oltre alle competenze riservate dalla legge o dal presente statuto, al Consiglio di Amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile.

4) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

1) Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni a un Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega.

L'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art.2381 del C.C., è tenuto a riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno semestrale.

2) Il Consiglio d'Amministrazione nomina al suo interno un Comitato Rischi e ne determina la composizione, le competenze e le regole di funzionamento mediante apposito regolamento.

3) In materia di erogazione del credito e di gestione ordinaria - ivi compresa la facoltà di transigere liti di qualsiasi natura o di compromettere in arbitrati rituali o irrituali - poteri deliberativi possono essere conferiti, su proposta dell'Amministratore Delegato, predeterminandone i limiti e le modalità di esecuzione anche a dipendenti della Società, singolarmente, congiuntamente o riuniti in Comitati o Commissioni, nonché ai preposti alle dipendenze. Il Consiglio deve essere informato sulle decisioni assunte nell'ambito dei poteri come sopra conferiti con le modalità dallo stesso fissate.

ART. 16

1) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

2) Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 17

1) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

2) Alle riunioni partecipa di diritto il Direttore Generale, con funzioni consultive e propositive e con facoltà di far inserire nei verbali le proprie dichiarazioni.

3) Il Consiglio nomina il Segretario e, per il caso di sua assenza o impedimento, uno o più sostituti, scelti tra i suoi membri o tra i dipendenti della Società. Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione del verbale di ciascuna riunione, che deve essere sottoscritto da chi la presiede, dall'Amministratore Delegato e dal Segretario stesso.

4) I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

5) Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e dal Segretario, o dai loro sostituti, fanno piena prova circa il loro contenuto.

6) E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

ART. 18

1) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea. La remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

2) Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio.

3) Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.

TITOLO VII PRESIDENTE

ART. 19

1) Il Presidente ha, ai sensi del successivo art. 25, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale.

2) Il Presidente possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.

3) Svolge compiti di impulso e di coordinamento delle attività sociali; presiede l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno sentito l'Amministratore Delegato e ne coordina i lavori. Provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4) In casi eccezionali dovuti a motivi d'urgenza il Presidente, su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, può assumere decisioni in merito ad

affari o operazioni di gestione ordinaria purché non riservati alla competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione ai sensi di legge o di Statuto.

5) Le decisioni assunte sono portate a conoscenza dell'organo competente nella sua prima riunione successiva.

6) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi il Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.

TITOLO VIII

AMMINISTRATORE DELEGATO

ART. 20

1) Il Consiglio d'Amministrazione nomina tra i propri membri un Amministratore Delegato. Le cariche di Amministratore Delegato e di Direttore Generale, ove possibile, devono cumularsi nella stessa persona.

2) L'Amministratore Delegato possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.

3) L'Amministratore Delegato sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio d'Amministrazione. Esercita di regola il potere di proposta nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

4) Il mandato dell'Amministratore Delegato termina insieme a quello del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato.

In caso di assenza o impedimento l'Amministratore Delegato è sostituito dal Direttore Generale, ove persona diversa, o dai sostituti di quest'ultimo, a eccezione delle funzioni inderogabilmente collegate alla carica di Amministratore Delegato.

TITOLO IX

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21

1) Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

2) Salvo diverse disposizioni normative, 1 (uno) componente effettivo è espressione del genere meno rappresentato, come anche 1 (uno) sindaco supplente, in modo da garantire il rispetto della rappresentanza di genere.

3) Per la nomina del Collegio Sindacale vengono presentate dai Soci liste nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi. Ogni lista dovrà contenere tre candidati Sindaci effettivi e due candidati Sindaci supplenti. Fra questi 1 (uno) Sindaco effettivo e 1 (uno) Sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

4) Le liste possono essere presentate solo da Soci che individualmente rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nella Assemblea ordinaria e devono essere depositate presso la Sede Sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea unica o in prima convocazione.

5) Ogni Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di violazione, non si tiene conto della sua quota di partecipazione relativamente ad alcuna delle liste da esso appoggiate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

6) Qualora non siano presentate liste, le deliberazioni di nomina vengono

adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

7) Qualora siano presentate due o più liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; i restanti Sindaci da eleggere, uno effettivo e uno supplente, saranno tratti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati in tale seconda lista.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.

8) Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato un Sindaco effettivo del genere meno rappresentato, di cui al secondo comma del presente articolo, sarà eletto Sindaco effettivo il candidato del genere meno rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'ordine successivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato un Sindaco supplente del genere meno rappresentato di cui al secondo comma del presente articolo, sarà eletto Sindaco supplente il candidato del genere meno rappresentato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima (c.d. seconda lista), nell'ordine successivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

9) Risulterà eletto Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea.

10) In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, che consenta di garantire la presenza del genere meno rappresentato, come previsto al comma 2 del presente articolo.

Qualora la nomina del collegio sindacale non sia stata effettuata a mezzo liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente più anziano di età, nel rispetto della normativa vigente. Se tale sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, ivi compresa la diversità di genere, subentra il supplente che consente il rispetto di tale normativa. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica di Presidente l'altro Sindaco effettivo eletto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea ovvero, in subordine, il Sindaco supplente subentrato eletto nella medesima.

Qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, ovvero nel caso in cui il subentro non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Per la nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede ai sensi di legge, senza applicazione del voto di lista, con le maggioranze di legge e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e del principio di rappresentanza

delle minoranze e di genere.

11) I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.

12) Per la durata in carica, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza, la revoca e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza. Il Collegio Sindacale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Società per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve direttamente da questi adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

13) Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni normative vigenti in merito ai requisiti e ai criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico.

14) I Sindaci non possono assumere cariche, in organi diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

15) Il Collegio Sindacale disciplina il proprio funzionamento, valuta l'idoneità dei singoli Componenti allo svolgimento dell'incarico, nonché l'adeguata composizione collettiva dell'Organo, e accerta la propria adeguatezza in termini di funzionamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui è stato convocato.

16) La retribuzione dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio, in conformità con le tariffe professionali o con le norme vigenti. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

ART. 22

1) La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di Revisione Legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

2) Per la durata dell'incarico, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza della Società di Revisione Legale incaricata della revisione legale dei conti si osservano le norme di legge. 3) La presenza in capo alla Società di Revisione Legale di adeguati requisiti di professionalità e di un'esperienza proporzionata alle dimensioni e alla complessità operativa della Società è assicurata attraverso il rispetto delle previsioni di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

4) La Società di Revisione Legale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

5) Le necessarie forme di coordinamento tra la Società di Revisione Legale e il Collegio Sindacale sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Collegio Sindacale.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

ART.23

- 1) Il Direttore Generale assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale, secondo gli indirizzi e le direttive stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione e ne riferisce al medesimo.
- 2) Il Direttore Generale possiede i requisiti e i criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico previsti dalla normativa vigente.
- 3) Il Direttore Generale è capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli Organi Amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto con funzioni consultive e propositive alle riunioni degli Organi Amministrativi e assiste a quelle assembleari.
- 4) In particolare il Direttore Generale, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Statuto:
 - a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale;
 - b) istruisce i provvedimenti relativi al personale, di competenza degli organi sociali;
 - c) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società;
 - d) nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili.

ART. 24

- 1) Il Direttore Generale può essere coadiuvato da uno o più – col massimo di 2 (due) – Vice Direttori Generali, ai quali può demandare, anche in via continuativa, particolari mansioni.
- 2) Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e sentito il Direttore Generale, ove persona diversa, stabilisce l'ordine in cui i Vice Direttori Generali, se nominati, e i Dirigenti svolgono le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza e impedimento o di vacanza della carica. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso, ovvero della vacanza della carica, e di chi doveva procedere nell'ordine alla sostituzione.

TITOLO XI

RAPPRESENTANZA LEGALE - FIRMA SOCIALE

ART.25

- 1) La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento di entrambi al Consigliere più anziano secondo i criteri di cui all'art. 9.
- 2) Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato.
- 3) Il Direttore Generale ha la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardino l'ordinaria attività della Società.

In caso di assenza o di impedimento la firma sociale spetta a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.

4) Di fronte ai terzi la firma del sostituto costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del titolare della rappresentanza legale o della firma sociale, ovvero di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

5) Il Consiglio può delegare, di volta in volta per singoli atti o in via continuativa per categorie di atti, la rappresentanza e la firma sociale a suoi membri, all'Amministratore Delegato, e a dipendenti della Società. Viene fatta salva la facoltà dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale di rilasciare procure nell'ambito delle rispettive competenze.

6) Il Presidente può, per determinati atti e affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

TITOLO XII BILANCIO - RIPARTO UTILI

ART.26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART.27

1) L'utile netto risultante dal bilancio viene ripartito come segue:

a) una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) viene assegnata al fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) viene assegnata al fondo di riserva ordinaria;

c) una quota può essere assegnata ai soci a titolo di dividendo, ove l'Assemblea lo deliberi, determinandone l'entità.

2) Sulla destinazione della eventuale quota restante delibera l'Assemblea.

3) Il Consiglio può proporre all'Assemblea la formazione e l'incremento di speciali fondi di riserva da prelevarsi dagli utili netti anche prima del riparto stabilito alla lettera c) del punto 1).

ART.28

1) Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile ai soci.

2) I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono diventati esigibili, si prescrivono a favore della "BANCA C.R. ASTI S.P.A." con imputazione del loro ammontare al fondo di riserva.

TITOLO XIII LIQUIDAZIONE

ART.29

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge in materia.

TITOLO XIV CONTROVERSIE SOCIALI

ART. 30

Per ogni controversia fra i soci e la società o i suoi organi ha esclusiva competenza il Foro di Asti.

Ogni comunicazione o notifica ai soci, a fini sia giudiziali sia stragiudiziali, è validamente fatta all'indirizzo indicato nel Libro Soci.

TITOLO XV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le norme di legge in materia.

In originale firmato:

- Giorgio GALVAGNO
- Maurizio CAVANNA Notaio.